

# **TI\_GERICHTE 16.2014.6 vom 3. März 2015**

TI Tribunale d'appello, 2015-03-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2014.6](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2014.6)

FR: TI\_GERICHTE 16.2014.6 du 3 mars 2015

IT: TI\_GERICHTE 16.2014.6 del 3 marzo 2015

## **Regeste**

Contratto di lavoro - licenziamento immediato da parte del lavoratore - grave motivo - mancato pagamento del salario - messa in mora del datore di lavoro - tempestività della notifica del licenziamento - termine di riflessione

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 3 dicembre 2013. Iniziato a decorrere il giorno successivo, il termine d'impugnazione è rimasto sospeso dal 18 dicembre 2013 al 2 gennaio 2014 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC) e sarebbe scaduto il 18 gennaio 2014, salvo poi prorogarsi a lunedì 20 gennaio 2014 (art. 142 cpv. 3 CPC). Consegnato l'ultimo giorno utile, il reclamo in esame è perciò tempestivo.

### **E. 2**

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di " manifestamente errato " corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2 .1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia ommesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

#### **E. 2.4**

e 4C.282/1994 del 21 giugno 1995 consid. 3 pubblicata in: JAR 1997 pag. 208). Questi principi valgono per entrambe le parti ( Gloor , op. cit., n. 69 ad art. 337 CO ). c) Nella fattispecie, è pacifico che il 17 agosto 2012 il lavoratore ha assegnato al datore di lavoro un ultimo termine di cinque giorni per procedere al versamento del salario arretrato. Non avendo ricevuto alcunché egli ha poi proceduto il 31 agosto 2012 alla risoluzione immediata del rapporto di lavoro. La reclamante pretende che il termine di cinque giorni per il pagamento degli arretrati sarebbe scaduto il 22 agosto anziché il 24 agosto come stabilito dal primo giudice, poiché contrariamente al computo effettuato da quest'ultimo il finesettimana del 18/19 agosto non andava aggiunto poiché “la scadenza non era durante il fine settimana”. In realtà così argomentando egli si limita a contrapporre la sua opinione senza dimostrare per quale motivo l'accertamento del Pretore aggiunto sarebbe manifestamente insostenibile. Al riguardo non appare arbitrario concedere alla parte in mora con il versamento dello stipendio un termine di cinque giorni lavorativi, per altro, in concreto, a beneficio della reclamante. d) Premesso ciò, in concreto, il lavoratore ha atteso cinque giorni per comunicare il suo licenziamento immediato. Trattandosi di un lavoratore tale lasso di tempo non appare ancora eccessivo anche perché da un lato, come indicato dal primo giudice e non censurato dal reclamante, “il lavoratore che intende licenziarsi con effetto immediato si trova in una situazione delicata, poiché generalmente non dispone di un nuovo posto di lavoro, e il termine di reazione deve perciò essere valutato in modo più generoso” e dall'altro lato per il fatto che in quei giorni era pur sempre stata implicitamente concessa la possibilità di ovviare (ancora) alla mora, ritenuto che in tale evenienza la disdetta non sarebbe evidentemente significata. Alla luce di queste circostanze la decisione del primo giudice di ritenere la disdetta tempestiva non è criticabile (cfr. CCC sentenza inc. 16.2010.74 del 21 dicembre 2010 consid. 4b; IICCA sentenza inc. 12.2010.156 del 30 novembre 2010 consid. 10.2). E a maggior ragione se si pensa che nel caso in cui a licenziarsi sia il lavoratore, non è arbitrario concedergli un termine di riflessione di cinque giorni lavorativi (sentenza del Tribunale federale 8C\_211/2010 del 19 agosto 2010 consid. 2.2.4). 7. La reclamante sostiene infine che la disdetta immediata notificata dal lavoratore non era l'unica soluzione possibile per il lavoratore, il quale invece di licenziarsi in tronco avrebbe potuto sospendere il lavoro fino al pagamento dello stipendio, rispettivamente chiedere delle garanzie per il pagamento del medesimo oppure finanche dare una disdetta ordinaria. a) Fintanto che il datore di lavoro è in ritardo con il pagamento di salari scaduti, il lavoratore può rifiutarsi di lavorare (art. 82 CO per analogia). Se il rifiuto di lavorare è giustificato, il lavoratore mantiene il proprio diritto al versamento del salario, senza essere obbligato a fornire la propria prestazione (art. 324 cpv. 1 CO per analogia; DTF 136 III 313 consid. 2.3.1 con rinvii; Gloor, op. cit., n. 4 ad art. 337a CO ). b) Per l'art. 337 a CO in caso d'insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore può recedere immediatamente dal rapporto di lavoro in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese derivanti da tale rapporto . Scopo di questo disposto è di tutelare il lavoratore – tenuto ex lege a fornire per primo la propria prestazione (art. 323 cpv. 1 CO) – che rischia di non vedersi pagare alla fine del mese il proprio salario e gli altri crediti derivanti dal rapporto di lavoro ( Gloor , op. cit., n. 1 ad art. 337a CO) e non quello di proteggerlo in caso di mancato pagamento di pretese salariali scadute. Si tratta in sostanza di impedire che il lavoratore continui a prestare la propria opera quando non dispone di sufficienti garanzie circa il pagamento della stessa (CCC sentenza inc. 16.1997.94 consid. 6 con riferimenti). c) Nel caso concreto, è vero che P\_\_\_\_\_ avrebbe potuto sospendere il lavoro fino a quando il

datore di lavoro si fosse trovato in ritardo nel pagamento del salario (art. 82 CO), chiedere sufficienti garanzie circa il pagamento del salario futuro (art. 337 a CO) oppure recedere dal contratto dando la disdetta per la fine di un mese con preavviso di tre mesi (art. 335 c cpv. 1 CO). Nondimeno, ancorché la risoluzione immediata per cause gravi costituisca un provvedimento eccezionale e vada ammessa con riserbo, nulla gli impediva di scegliere di procedere secondo l'art. 337 CO. Del resto, nel caso in cui il datore di lavoro persista nel non versare lo stipendio nonostante la messa in mora, per il lavoratore è preferibile la risoluzione del contratto sulla base dell'art. 337 CO anziché dell'art. 337 a CO, nella misura in cui nel primo caso, il danno causato deve essere integralmente riparato secondo l'art. 337 b cpv. 1 CO, mentre nel secondo il risarcimento del danno appare più incerto viste le controversie dottrinali al riguardo ( Butticaz , La notion d'insolvabilité en droit privé suisse, Recherche Juridique lausannoise, Volume 47, Zurigo 2011, pag. 44 n. 59). 8. Per quel che riguarda la pretesa dell'attrice, l' art. 337 b cpv.1 CO , applicabile alla fattispecie in luogo dell'art. 337 c cpv. 1 CO citato dal primo giudice incorrendo in un manifesto errore di scrittura, prevede che se la causa grave per la risoluzione immediata consiste in una violazione del contratto da parte di un contraente, questi dovrà il pieno risarcimento del danno, tenuto conto di tutte le pretese derivanti dal rapporto di lavoro. Il danno coperto corrisponde quindi all'insieme dei pregiudizi finanziari che sono in un rapporto di causalità adeguata con la fine anticipata del contratto di lavoro (DTF 133 III 657 consid. 3.2; DTF 123 III 257 consid. 5a). Il lavoratore indotto a licenziarsi con effetto immediato può così pretendere la perdita di guadagno consecutiva alla risoluzione del rapporto di lavoro, ciò che equivale all'importo cui può pretendere un dipendente licenziato ingiustamente con effetto immediato in applicazione dell'art. 337 c cpv. 1 e 2 CO (DTF 133 III 657 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 4A\_132/2009 del 18 maggio 2009 consid. 3.2.1), vale a dire un indennizzo corrispondente alla remunerazione dovuta fino al prossimo termine ordinario di disdetta ( Favre /Munoz/Tobler , Le contrat de travail, Code annoté, 2<sup>a</sup> edizione, n. 1.3 ad art. 337b CO). In concreto, lavorando P\_\_\_\_\_ pacificamente da più di dieci anni per la RE 1, il rapporto di lavoro avrebbe potuto essere ordinariamente disdetto per la fine di un mese con preavviso di tre mesi (art. 335 c cpv. 1 CO). E siccome la disdetta è stata comunicata il 31 agosto 2012, il rapporto di lavoro sarebbe cessato per la fine del mese di novembre 2012. Ne segue il diritto del lavoratore a una pretesa risarcitoria pari ai salari dei mesi da settembre a novembre 2012. Di conseguenza, la decisione del Pretore aggiunto di ammettere la pretesa dell'attrice di vedersi rifondere fr. 9667.35 corrispondenti alle indennità di disoccupazione per i mesi di settembre e ottobre 2012 non è censurabile. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto.

### **E. 3**

La reclamante critica il primo giudice per non essersi “chinato sulla censura relativa al fatto che, dopo 15 anni, il mancato pagamento di due mensilità non è motivo sufficiente per un licenziamento con effetto immediato da parte del lavoratore, rispettivamente sulla censura secondo la quale il lavoratore, per conservare il diritto al salario, avrebbe dovuto restare a disposizione del datore di lavoro per assumere il lavoro non appena il salario gli veniva pagato, come pure sulla censura secondo la quale il lavoratore non aveva né provato né sostenuto che egli avesse dato disdetta solo per il motivo del mancato pagamento del salario”, omissioni queste che costituiscono, a suo dire, un caso di diniego di giustizia e di violazione del diritto di essere sentito nella forma del diritto ad ottenere una decisione

motivata. a) Dal diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. è dedotto l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Una decisione risulta essere sufficientemente motivata, allorché la parte interessata è messa nelle condizioni di rendersi conto della sua portata e di poter far uso con piena cognizione di causa dei rimedi di diritto a sua disposizione per impugnare la medesima dinanzi ad un'istanza giudiziaria superiore. Per questa ragione è sufficiente che l'autorità menzioni, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro. Essa non deve per contro pronunciarsi su tutti gli argomenti che le sono sottoposti, ma può occuparsi delle sole circostanze decisive per il giudizio, atte ad influire sulla decisione di merito (DTF 139 IV 183 consid. 2.2 con riferimenti). Dal punto di vista formale, il diritto a una motivazione è rispettato anche se essa è implicita o risulta da diversi considerandi componenti la decisione, oppure ancora da rinvii ad altri atti. Anche in questo caso, occorre però che ciò non ne ostacoli oltremodo la comprensione o addirittura la precluda (sentenze del Tribunale federale 2C\_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1 in: RDAF 2009 II pag. 434 e 2C\_1022/2013 del 25 marzo 2014 consid. 4.3.2 con riferimenti). b) Il Pretore aggiunto ha innanzitutto spiegato che la CO 1, in seguito al versamento delle indennità di disoccupazione a P\_\_\_\_\_, era surrogata in virtù dell'art. 29 LADI nel suo diritto al salario fino a concorrenza dell'importo versatogli. Ha poi stabilito che il lavoratore era legittimato a disdire con effetto immediato il contratto ai sensi dell'art. 337 CO, evidenziando che il mancato pagamento di due mesi di stipendio costituiva una causa grave atta a giustificare le dimissioni immediate e che le stesse erano state notificate tempestivamente. A suo parere, quindi, la petizione doveva "essere accolta per l'importo di causa, effettivamente anticipato dall'attrice al suo assicurato fino alla prima possibile disdetta del contratto di lavoro, ossia per i mesi di settembre e di ottobre 2012". Ciò premesso, il primo giudice, ritenuto che gli interessi non potevano essere riconosciuti già dal 1° settembre 2012 sull'intero capitale, ma, per le indennità di disoccupazione versate per quel mese, dalla sua fine, e per quelle del successivo mese di ottobre, dalla fine di quel mese, ha accolto la petizione limitatamente a fr. 9667.35 oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2012 su fr. 4209.05 e dal 1° novembre 2012 su fr. 5358.30. c) Da quel che precede è evidente che la decisione impugnata contiene tutti gli elementi essenziali (disposti legali determinanti, motivo di accoglimento) per permettere alla convenuta di capire le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'accoglimento della petizione, di rendersi conto della portata del provvedimento e, infine, di potere presentare, come peraltro ha esperito, il rimedio giuridico appropriato con cognizione di causa. L'accenno ricorsuale a una motivazione insufficiente della decisione impugnata non regge, ritenuto ch'essa si esprime su tutti i punti rilevanti per il giudizio.

#### **E. 4**

La reclamante sostiene che con la replica l'attrice non ha contestato, e ha quindi ammesso, che il mancato pagamento di due mensilità non sarebbe un motivo sufficiente per una disdetta immediata da parte del lavoratore e che in caso di mancato pagamento del salario il lavoratore ha diritto a sospendere il lavoro ma, per conservare il diritto allo stipendio, deve restare a disposizione per assumere il lavoro non appena il salario è pagato. Ora, a prescindere che nella replica del 3 maggio 2012 l'attrice non ha per nulla ammesso le argomentazioni della convenuta, ma vi si è opposta definendole "prive di ogni fondamento", essa ha ribadito che a causa del mancato pagamento, il lavoratore era legittimato a recedere dal contratto con effetto immediato e poteva pretendere a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di

disdetta ordinario, richiamandosi all'art. 337 b cpv. 1 CO, di cui ha trascritto per esteso il contenuto. Per di più, trattandosi di questioni di diritto spettava al Pretore stabilire, sulla base dei fatti allegati, se la mancata retribuzione del lavoratore costituisse una “causa grave” atta a giustificare la risoluzione immediata del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 337 CO e se effettivamente sussistessero le pretese derivanti dal rapporto di lavoro fatte valere nella petizione. Poco importa il fatto che nella petizione l'attrice aveva erroneamente menzionato l'art. 336 c CO giacché, come per altro evidenziato dalla convenuta (cfr. osservazioni 29 aprile 2013, pag. 2), tale norma nulla ha a che fare con la fattispecie. Ciò, per altro, non ha impedito alla convenuta di difendersi in maniera adeguata nella procedura e non può ora pretendere che per questo motivo la domanda dell'attrice non fosse chiara. In proposito non giova dilungarsi.

#### **E. 5**

La reclamante critica la conclusione del Pretore aggiunto secondo cui P\_\_\_\_\_ era legittimato a recedere immediatamente dal contratto di lavoro ai sensi dell'art. 337 CO. A suo dire, il mancato pagamento del salario per due mensilità non giustifica la risoluzione immediata del rapporto di lavoro da parte del lavoratore, considerato che il dipendente ha confermato di avere ricevuto regolarmente lo stipendio per 15 anni. a) L'art. 337 cpv. 1 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi. È considerata “causa grave”, in particolare, ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta la continuazione del contratto (art. 337 cpv. 2 CO). La risoluzione immediata per cause gravi costituisce invero un provvedimento eccezionale e va ammessa con riserbo; i fatti invocati a sostegno di una risoluzione immediata devono avere compromesso il rapporto di fiducia tra le parti che costituisce il fondamento del contratto di lavoro. Solamente una grave inadempienza degli obblighi contrattuali può giustificare una risoluzione immediata; ma anche altri eventi possono giustificare tale provvedimento (DTF 137 III 303 consid. 2.1.1 con rinvii). Il mancato pagamento del salario, specialmente se prolungato e ripetuto, può rappresentare un giusto motivo per la risoluzione immediata del contratto di lavoro da parte del lavoratore dopo che quest'ultimo ha messo in mora il datore di lavoro (sentenze del Tribunale federale 4C.203/2000 del 2 aprile 2001 consid. 4c e 4A\_199/2008 del 2 luglio 2008 consid. 2 pubblicata in: JAR 2009 pag. 296; IICCA sentenza inc. 12.2010.158 del 30 novembre 2010 consid.

#### **E. 9**

La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). La resistente, nondimeno, rifonderà alla controparte, un'adeguata indennità (art. 106 cpv. 1 CPC). Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. La reclamante rifonderà alla controparte fr. 150. – d'indennità. 3. Notificazione a: – avv.; –. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello II presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.